

MASSIMARIO DELLA GIURISPRUDENZA CIVILE

DICEMBRE 2010

A cura di **Giuseppe Buffone**, Giudice del Tribunale di Varese

Sommario

Avvocati.....	1
Contratti e Obbligazioni.....	2
Danno alla persona	2
Famiglia.....	3
Fatti Illeciti.....	6
Lavoro, Previdenza, Legislazione sociale.....	6
Procedimento civile.....	7
Responsabilità medica.....	9
Tributi e Tasse.....	10
Tutela dei Diritti.....	10

AVVOCATI

PROFESSIONI LIBERALI - AVVOCATO E PROCURATORE - SPESE GIUDIZIARIE - RIMBORSO FORFETTARIO DELLE SPESE GENERALI - LIQUIDAZIONE D'UFFICIO - IN GENERE - SUSSISTE - NELLA SPECIALE PROCEDURA L. 794/42 - NON SUSSISTE - REVIREMENT

Cass. Civ., Sez. II, sentenza 26 novembre 2010 n. 24801 (Pres. Settimj, rel. Giusti)

Come la pronuncia sui diritti, sugli onorari e sugli esborsi di causa non presuppone affatto, affinché il giudice possa (ed anzi debba) adottarla, una domanda di parte (la quale, pure se proposta, è irrilevante ai fini del valore della causa: arg. ex artt. 10 e 31 cod. proc. civ.), ma ha il suo titolo esclusivamente nel contenuto della decisione sul merito della controversia, in applicazione del principio della soccombenza, così, allo stesso modo, la liquidazione in via automatica del rimborso forfettario - voce di credito che spetta in base alla tariffa professionale degli avvocati e la cui misura è ex lege determinata, in misura percentuale, sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibile dal soccombente - trova fondamento nel principio posto dall'art. 91 cod. proc. Civ. Sennonché, al di fuori della condanna alle spese - pronuncia accessoria e consequenziale alla definizione del giudizio, la quale può e deve essere emessa a carico della parte soccombente anche d'ufficio e in difetto di esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che vi sia un'espressa volontà contraria di quest'ultima non v'è spazio per una liquidazione ex officio del

compenso forfettario. Occorre considerare che nel procedimento speciale disciplinato dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, con cui l'ordinamento ha messo a disposizione degli avvocati un iter snello e rapido per la tutela del diritto del compenso per l'attività professionale svolta nei confronti dei loro clienti, vanno osservate le comuni norme circa l'onere della domanda. Ciò vuol dire che nel procedimento speciale disciplinato dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, per la determinazione del compenso spettante all'avvocato nei confronti del proprio cliente per l'attività professionale svolta il rimborso forfettario delle spese generali, ai sensi della tariffa professionale forense, non può essere liquidato d'ufficio, occorrendo l'apposita domanda del professionista, in applicazione dei principi previsti dagli artt. 99 e 112 cod. proc. Civ. (*La Corte cambia indirizzo, disattendendo il pregresso orientamento: v. Cass. Civ. 4002/2003*)

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

ANATOCISMO BANCARIO – DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI INDEBITO – EFFETTI DELLA DECLARATORIA DI NULLITÀ DELLA CLAUSOLA ANATOCISTICA – CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI

Cass. civ., Sez. Unite, sent. 2 dicembre 2010 n. 24418 (Rel. Rordorf)

Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.

Dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito

dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.

(Sentenza importante che risolve le due questioni più importanti sorte in giurisprudenza dopo la celebre decisione in materia di nullità dell'anatocismo bancario)

CLAUSOLA DI DETERMINAZIONE CONVENZIONALE DEGLI INTERESSI MORATORI CON FUNZIONE LIQUIDATIVA DEL RISARCIMENTO DEI DANNI CONSEGUENTI ALL'INADEMPIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE – ASSIMILABILITÀ ALLA CLAUSOLA PENALE – SUSSISTE – RIDUCIBILITÀ D'UFFICIO – ANCHE IN APPELLO – SUSSISTE

Cass. civ., Sez. III, sent. 18 novembre 2010 n. 23273 (Pres. Trifone, rel. Lanzillo)

La clausola con cui si determina convenzionalmente la misura degli interessi moratori con funzione liquidativa del risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento di obbligazioni pecuniarie, è assimilabile alla clausola penale, e la domanda di riduzione può essere proposta per la prima volta in appello, potendo il giudice provvedervi anche d'ufficio, sempre che siano state dedotte e dimostrate dalle parti le circostanze rilevanti al fine di formulare il giudizio di manifesta eccessività (*Importante decisione della Suprema Corte che nel resto conferma la giurisprudenza in tema di clausola penale*)

DANNO ALLA PERSONA

DANNO NON PATRIMONIALE – ART. 2059 COD. CIV. – INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA – DANNO DA LEZIONE DELL'IMMAGINE DELL'ENTE PUBBLICO

Corte cost., sentenza 15 dicembre 2010 n. 355 (Pres. De Siervo, est. Quaranta)

Come è noto, nelle prime interpretazioni che sono state fornite dell'art. 2059 cod. civ. – nella parte in cui prevede tale forma di risarcimento soltanto nei casi previsti dalla legge – si riteneva che la legge richiamata fosse esclusivamente quella penale. In questa

prospettiva, diretta a valorizzare il profilo sanzionatorio del danno non patrimoniale – inteso come danno morale subiettivo (sentenza n. 184 del 1986) – era, pertanto, necessario che la condotta posta in essere integrasse gli estremi di un fatto penalmente illecito. La successiva giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 233 del 2003) e anche della Corte di cassazione (Cass., Sezioni unite, sentenza 11 novembre 2008, n. 26972) – dopo avere spostato il centro dell’analisi sul danneggiato, e dunque sui profili restitutori, e dopo avere identificato l’esatta natura del danno non patrimoniale come avulsa da qualunque forma di rigidità dommatica legata all’impiego di etichette o fuorvianti qualificazioni – ha allargato le maglie del risarcimento del danno non patrimoniale, affermando che esso deve essere riconosciuto, fermo restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti richiesti ai fini del perfezionamento della fattispecie illecita, oltre che nei casi specificamente previsti dal legislatore, quando viene leso un diritto della persona costituzionalmente tutelato. In definitiva, l’attuale sistema della responsabilità civile per danni alla persona, fondandosi sulla risarcibilità del danno patrimoniale ex art. 2043 cod. civ. e non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., è, pertanto, essenzialmente un sistema bipolare. La Corte di cassazione, riconducendo ad organicità tale sistema, ha, inoltre, elaborato taluni criteri, legati alla gravità della lesione, idonei a selezionare l’area dei danni effettivamente risarcibili (citata sentenza n. 26972 del 2008). Di significativo rilievo, in particolare, sono le considerazioni che le Sezioni unite hanno espresso in ordine al fatto: che la lesione deve riguardare un interesse di rilievo costituzionale; l’offesa deve essere grave, nel senso che deve superare una soglia minima di tollerabilità; il danno deve essere risarcito quando non sia futile, vale a dire riconducibile a mero disagio o fastidio. Inoltre, per quanto attiene specificamente alla responsabilità per violazione dell’immagine dell’ente pubblico, deve rilevarsi, in linea con quanto affermato dalla Cassazione con la stessa sentenza n. 26972 del 2008, che il relativo danno, in

ragione della natura della situazione giuridica lesa, ha valenza non patrimoniale e trova la sua fonte di disciplina nell’art. 2059 cod. civ. D’altra parte, il riferimento, contenuto nella giurisprudenza della Corte dei conti, alla patrimonialità del danno stesso – in ragione della spesa necessaria per il ripristino dell’immagine dell’ente pubblico – deve essere inteso come attinente alla quantificazione monetaria del pregiudizio subito e non alla individuazione della natura giuridica di esso.

DANNO NON PATRIMONIALE – ART. 2059 COD. CIV. - DANNO DA MORTE -

Cass. Civ., sez. III, sentenza 14 dicembre 2010 n. 25264 (Pres. Finocchiaro, rel. Lanzillo)

In caso di ristretto lasso di tempo tra lesioni e morte della vittima primaria, i danni subiti dai parenti vanno liquidati jure proprio e non jure hereditatis, come aspetti peculiari dei pregiudizi subiti in conseguenza della perdita del rapporto parentale e del dolore da essi risentito in proprio di riflesso. *(Nel caso di specie la morte della vittima era subentrata mezzora dopo l’evento traumatico: la Corte cassa la Corte di Appello di Torino che riduce il quantum risarcitorio più alto stabilito dal Tribunale di Asti).*

FAMIGLIA

RICONOSCIMENTO DEGLI EFFETTI CIVILI DELLA SENTENZA DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE ECCLESIASTICO – PRECLUSIONE PER LA INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE – NON SUSSISTE

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 8 novembre 2010 n. 22677

Il riconoscimento degli effetti civili della sentenza di nullità del matrimonio concordatario pronunciata dai tribunali ecclesiastici non è precluso dalla preventiva instaurazione di un giudizio di separazione personale tra gli stessi coniugi dinanzi al giudice dello Stato italiano: in quanto il giudizio e la sentenza di separazione

personale - il cui oggetto nel caso era costituito da asserita violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della moglie - in relazione a fatti addebitabili dal marito (poi rimasti esclusi), hanno "petitum", "causa petendi" e conseguenze giuridiche del tutto diversi da quelli del giudizio e della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio: nella specie fondata sull'esclusione da parte della ricorrente di uno dei bona matrimonii (per divergenza tra volontà e dichiarazione) manifestata al coniuge, costituito dall'obbligo della reciproca fedeltà (*La Corte richiama i seguenti precedenti: Cass.3339/2003; 814/2009*)

RICONOSCIMENTO DEGLI EFFETTI CIVILI DELLA SENTENZA DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE ECCLESIASTICO – PRECLUSIONE PER LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA – CONDIZIONI

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 8 novembre 2010 n. 22677

In tema di delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario la violazione, nel corso del procedimento, del diritto delle parti di agire e resistere in giudizio, quale situazione ostativa alla delibazione, è riscontrabile soltanto in presenza di una compromissione del diritto alla difesa negli aspetti e requisiti essenziali garantiti dall'ordinamento dello Stato, mentre resta irrilevante una mera diversità di regolamentazione processuale del diritto stesso: quale la presenza delle parti e dei difensori all'esame dei testimoni e delle parti medesime (Cass.6686/2010; 4166/1989). (La Corte ha aggiunto che *anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 18/1982, la Corte di appello, chiamata a dare esecuzione ad una sentenza ecclesiastica in materia matrimoniale, ai sensi della L. n. 810 del 1929, art. 1, ed L. n. 847 del 1929, art. 1, ha il potere-dovere di accertare, su specifiche doglianze delle parti, se vi siano state nel procedimento canonico concrete lesioni del diritto di agire e di difendersi in giudizio, alla luce degli elementi essenziali di tale diritto quali riconosciuti dall'ordinamento giuridico italiano, con indagine di fatto da condursi*

alla stregua degli atti e dei precisi elementi offerti dalla parte interessata).

RICONOSCIMENTO DEGLI EFFETTI CIVILI DELLA SENTENZA DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE ECCLESIASTICO – PRECLUSIONE PER LA PRESENZA DI UNA “RISERVA MENTALE” - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 8 novembre 2010 n. 22677

In sede di delibazione delle sentenze del Tribunale ecclesiastico dichiarative della nullità del matrimonio concordatario per riserva mentale di uno dei due coniugi relativa ad uno dei "bona matrimonii" spetta al giudice investito del giudizio di delibazione valutare la conoscenza o conoscibilità di tale riserva da parte dell'altro coniuge, attraverso un'indagine che non si risolve nel mero controllo di legittimità della sentenza ecclesiastica di nullità, ma si estende al riesame ed alla autonoma valutazione delle prove acquisite nel processo canonico (*La Corte richiama il suo indirizzo giurisprudenziale più volte ribadito*)

MODIFICA CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE – COMPARAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE – NUOVA CONVIVENZA – CONDIZIONI PERCHÉ COSTITUISCA MOTIVO PER MODIFICARE L'OBLIGO DEL MANTENIMENTO

Cass. Civ., Ssz. I, sent. 25 novembre 2010 n. 23968 (Pres. Luccioli – Rel. Forte)

Alcuna modifica delle condizioni economiche accessorie alla separazione può aversi, senza comparare la situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi e le sue modifiche nel tempo (Cass. 28 aprile 2010 n. 10222 e 5 dicembre 2008 n. 28835). In particolare, la convivenza “occasionale” o “temporanea” con un terzo non consente di presumere il miglioramento delle condizioni economiche di chi conviva con lo stesso e a ritenere la stessa da sola sufficiente ad esonerare il coniuge dal contributo di mantenimento (*Così già: Cass. 10 agosto 2007 n. 17643 e 10 novembre 2006 n. 24056*).

**CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO -
PROMESSA DI NON METTERE MAI IN DISCUSSIONE
L'ASSEGNO DI DIVORZIO - INEFFICACIA - NULLITÀ PER
ILLECITÀ DELLA CAUSA - SUSSISTE**

*Cass. Civ., Sezione I, sentenza
4 novembre 2010 n. 22505*

E' nulla per illecità della causa la dichiarazione con la quale il coniuge gravato dell'assegno divorziale si impegna, nei confronti dell'altro coniuge, a non mettere mai in discussione l'importo dell'assegno stesso, in quanto l'art. 9 della Legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 13 della Legge n. 74/1987, nel consentire in ogni tempo la revisione delle condizioni di divorzio, rende evidente che in tale ambito il giudicato è sempre "rebus sic stantibus", ossia modificabile in caso di successive variazioni di fatto. In particolare, la nullità per illecità della causa si giustifica perché un tale tipo di abdicazione è interferente sul diritto indisponibile all'assegno di divorzio, di carattere assistenziale, ed inerente a materia nella quale le decisioni del giudice, collegate anche ad interessi di ordine generale, sono svincolate dal potere dispositivo dei contendenti (*Nel caso di specie, la dichiarazione era la seguente: "le statuizioni di natura economico-patrimoniale contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del nostro matrimonio, emessa dal Tribunale di Roma il 19 gennaio 1996 n. 305, non saranno mai da me messe in discussione ma sempre puntualmente osservate e rispettate"*)

**FIGLIO MAGGIORENNE - OBBLIGO DEL MANTENIMENTO
- SUSSISTE - DOVERE DEI GENITORI NATURALI O ADOTTIVI**

*Cass. Civ., sez. I, sentenza
11 novembre 2010 n. 22909*

Dal fatto della procreazione sorge in modo necessario un complesso di diritti e di doveri reciproci fra genitore e figlio fra cui appare fondamentale il dovere dei genitori, sancito dal combinato disposto degli artt. 30 Costit., 147, 148 e 155 cod. civ., di mantenere ed educare i figli. L'obbligo di mantenimento dei genitori - tanto naturali quanto adottivi - verso

i figli, di contenuto più ampio e comprensivo di quello alimentare, si sostanzia tanto nell'assistenza economica, quanto nell'assistenza morale di costoro (Cass. 6197/2005; 3974/2002); e non cessa per il raggiungimento della maggiore età da parte di essi, ovvero per altra causa, ma perdura - anche indipendentemente dalla loro età - fino a quando i figli non vengono avviati ad una professione, ad un'arte o ad un mestiere confacente alla loro inclinazione e preparazione e rispondente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia. Pertanto, come hanno rilevato la più qualificata dottrina e la giurisprudenza di Cassazione anche più lontana nel tempo (Cass. 38/1976) l'obbligo del mantenimento prescinde dalla potestà dei genitori e sopravvive ad essa in varie ipotesi, come dimostra quella, appena evidenziata, del figlio che abbia raggiunto la maggiore età; ovvero proprio le fattispecie di impedimento o di decadenza del genitore naturale o adottivo dalla suddetta potestà genitoriale (artt. 330 e 260 cod. civ.): in conformità del resto alla più moderna concezione dell'istituto che si concreta nell'attribuzione a quest'ultimo (o ad entrambi i genitori) non di un diritto soggettivo, bensì di un munus (di diritto privato) comportante un potere, nella sua più limitata accezione di potere-dovere, di curare determinati interessi privati e pubblici del minore. Sicché ove detto ufficio non venga di fatto esercitato, ovvero venga sospeso o addirittura revocato ex art. 330-333 cod. civ., la reazione dell'ordinamento è soltanto quella di porre rimedio all'anomalia, apprestando le opportune misure onde consentirne il regolare funzionamento; o, per converso, limitando oppure escludendo del tutto i poteri di rappresentanza nonché di amministrazione che lo stesso comporta. (*E' importante la decisione in commento poiché precisa i termini e le condizioni dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni ma non autosufficienti*)

**ASSEGNO DIVORZILE - DECORRENZA - DAL PASSAGGIO IN
GIUDICATO DELLA SENTENZA CHE STATUISCE SULLA
RISOLUZIONE DEL VINCOLO - DEROGA - DALLA DOMANDA
- POTERE DEL GIUDICE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE -
SUSSISTE**

Cass. Civ., sez. I, sent. 10 dicembre 2010 n. 24931 (Pres. Luccioli, rel. Gianicola)

L'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale. A tale principio ha posto temperamento l'art. 4, comma X, della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dalla legge 74/87, conferendo al giudice il potere di disporre, in relazione alle circostanze del caso concreto, ed anche in assenza di specifica richiesta, la decorrenza dello stesso assegno dalla data della domanda di divorzio, ma ove si avvalga di tale potere il giudice deve motivare adeguatamente la propria decisione (Nel caso di specie, la Corte ha bocciato la decisione in cui la motivazione era "per il costante orientamento della giurisprudenza")

FATTI ILLECITI

FATTO ILLECITO – SOLIDARIETÀ EX ART. 2055 C.C. - RIPARTIZIONE INTERNA DELLA RESPONSABILITÀ – RILEVANZA

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 22 novembre 2010 n. 23581 (Pres. Proto, rel. Ceccherini)

In materia di risarcimento del danno da fatto illecito, anche contrattuale, l'art. 2055 c.c. dispone, nel primo comma, che se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento dei danni (regolando invece l'art. 1298 c.c. la solidarietà nell'esecuzione delle prestazioni dovute in forza di obbligazioni contrattuali o quasi contrattuali). Il capoverso dell'art. 2055 stabilisce inoltre che colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate (non potendosi qui ammettere, per la natura illecita del fatto generatore, l'eccezione contemplata nei rapporti interni nell'art. 1298 cpv., per il caso di obbligazione contratta nell'interesse esclusivo di alcuni di essi). (La sentenza si

occupa della solidarietà passiva da fatti illeciti dei sindaci e degli amministratori della società fallita e quote di ripartizione interna della responsabilità)

GIUDIZIO CIVILE E GIUDIZIO PENALE – RAPPORTI – FATTO NON SUSSISTE – ASSOLUZIONE – VINCOLO PER IL GIUDICE CIVILE – NON SUSSISTE

Cass. Civ., sez. III, sent. 9 dicembre 2010 n. 24862 (Pres. Morelli, rel. Filadoro)

L'assoluzione in sede penale dell'incolpato perchè il fatto non sussiste non esonera il giudice civile al quale sia stata proposta l'azione per il risarcimento dei danni, dal riesame dei fatti emersi nel procedimento penale ai fini propri del giudizio civile quanto il titolo della responsabilità civile sia diverso da quello della responsabilità penale (così anche: Cass. 9508/2007)

INVESTIMENTO DEL PEDONE – COMPORTAMENTO IMPREVEDIBILE DEL PEDONE – ESONERO DI RESPONSABILITÀ DELL'INVESTITORE - SUSSISTE

Cass. Civ., sez. III, sent. 9 dicembre 2010 n. 24862 (Pres. Morelli, rel. Filadoro)

Nessuna responsabilità può essere ascritta al conducente per investimento del pedone se il comportamento di questi sia stato del tutto imprevedibile e non abbia consentito alcuna manovra di emergenza per evitare l'incidente (La Cassazione conferma la decisione impugnata)

LAVORO, PREVIDENZA, LEGISLAZIONE SOCIALE

POLITICA SOCIALE – PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E LAVORO – DIRETTIVA 76/207/CEE – ART. 3, N. 1, LETT. C) – NORMATIVA NAZIONALE CHE AGEVOLA IL LICENZIAMENTO DEI LAVORATORI CHE HANNO MATURATO IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA – OBIETTIVO DI PROMUOVERE L'INSERIMENTO PROFESSIONALE DI PERSONE PIÙ GIOVANI – NORMATIVA NAZIONALE CHE STABILISCE L'ETÀ PENSIONABILE A 60 ANNI PER LE DONNE E A 65 ANNI PER GLI UOMINI

Corte di Giustizia CE, sez. II, sent. 18 novembre 2010, (Pres. Rodrigues, rel. Arabadjiev)

L'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/73/CE, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale la quale, per promuovere l'inserimento professionale di persone più giovani, consente ad un datore di lavoro di licenziare gli impiegati che abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, laddove tale diritto è maturato dalle donne ad un'età inferiore di cinque anni rispetto a quella in cui tale diritto è maturato per gli uomini, costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso vietata da tale direttiva (*La Corte conferma che non è legittima, al cospetto del diritto comunitario, una differente età di exit dal mondo del lavoro per uomo e donna*)

PROCEDIMENTO CIVILE

SANZIONI AMMINISTRATIVE – ART. 26 D.LGS. 40/2006 – MODIFICA DELL'ART. 23 LEGGE 689/1981 – APPELLABILITÀ DELLE SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE – RITO APPLICABILE – RITO ORDINARIO – SUSSISTE – FORO ERARIALE – ESCLUSIONE

Cass. civ., Sezioni Unite, ord. 18 novembre n. 23285 (Pres. Vittoria, rel. Bucciante)

In materia di sanzioni amministrative, in conseguenza della modifica apportata dall'art. 26 d.lgs. 40/2006 all'art. 23 della Legge 689/1981, il gravame contro i provvedimenti del giudice di pace va proposto secondo le norme previste in via ordinaria dal codice di rito per il procedimento di appello. Ciò nondimeno, va esclusa l'applicabilità dell'art. 25 c.p.c. che prevede la regola del foro erariale essendo manifesto l'intento del Legislatore di determinare la competenza per territorio sulla base di elementi diversi ed incompatibili rispetto a quelli risultanti dalla regola del foro erariale e, perciò, destinati a prevalere su questa (v. già così, Cass. civ. SS.UU. 2 luglio 2008 n. 18036). Nel caso di

specie, tale elemento diverso e predominante è da rinvenire nel criterio della "prossimità" rimasta attuale per il campo delle sanzioni amministrative in cui la competenza è quella del "luogo in cui è stata commessa la violazione". (*Le Sezioni Unite, dando risposta alla questione rimessa in sede di conflitto, propongono una soluzione compromissoria in cui, pur applicandosi il rito ordinario, viene escluso il foro erariale*)

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – ART. 645 COMMA II C.P.C. – TERMINE DI COSTITUZIONE DELL'OPPOSIZIONE – AUTOMATICA RIDUZIONE – SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE N. 19246 DEL 2010 – APPLICABILITÀ AI PROCEDIMENTI PENDENTI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA – SALVEZZA DELLE OPPOSIZIONI – RIMMISSIONE IN TERMINI – ART. 37 CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

T.A.R. Lombardia, sez. III, sent. 2 novembre 2010 n. 7174 (Pres. Giordano, est. Simeoli)

Il Collegio non ignora che le Sezioni unite della Suprema Corte (sentenza 9 settembre 2010 n. 19246) hanno di recente innovativamente stabilito che, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, "esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche, inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l'opposizione sia sfata proposta, in quanto l'art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà". Tuttavia, la modifica del quadro ermeneutico, sopravvenuta in corso di causa, induce il Collegio a fare applicazione dell'art. 37 c.p.a., disponendo la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto (*Il Tar, onde salvare le opposizioni pendenti alla data di pubblicazione della sentenza delle SSUU 19246/2010, applica l'istituto della remissione in termini*)

GIURISDIZIONE – ART. 59 LEGGE 18 GIUGNO 2009 N. 69 – APPLICABILITÀ AI PROCEDIMENTI PENDENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 69/09 – SUSSISTE

Cass. civ., Sezioni Unite, ord. 16 novembre n. 23109 (Pres. Vittoria, rel. Mazzacane)

Anche nei giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore della Legge 18 giugno 2009, n. 69 puo' essere chiesto d'ufficio il regolamento di giurisdizione ai sensi dell'articolo 59, comma 3 della legge stessa (*Questa la importante motivazione delle Sezioni Unite. Ai sensi dell'articolo 58 della menzionata legge, rubricato come "Disposizioni transitorie", al comma 1: "Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore". Orbene il legislatore con la terminologia utilizzata designa non in generale le norme che introducono cambiamenti nelle regole del processo civile, ma solo quelle che attengono direttamente, modificandolo, al c.p.c. ed alla disposizioni di attuazione; in tale situazione l'interprete non puo' estendere la norma oltre il suo significato letterale, e deve quindi ritenere non applicabili ai processi in corso, ma solo a quelli introdotti dopo la data di entrata in vigore della legge, esclusivamente le norme contenute nelle disposizioni identificate nei termini predetti; in tal modo, del resto, la norma viene interpretata conformemente al principio secondo cui, in difetto di esplicite previsioni contrarie, le regole di natura processuale sono di immediata applicazione. Inoltre si deve osservare che, come gia' evidenziato da questa Corte, lo strumento processuale del regolamento di giurisdizione chiesto d'ufficio trova la sua ragion d'essere nella divisione funzionale ed organizzativa delle giurisdizioni che, non diversamente per quanto previsto per la competenza ed anzi a maggior ragione, non ammette la possibilita' che il giudice di un ordine diverso, perche' nega di avere nel caso giurisdizione, possa poi imporla al diverso giudice che egli indica (Cass. S.U. Ord. 8-2-2010 n. 2716); pertanto l'interpretazione proposta, nel consentire una piu' ampia utilizzabilita' dei meccanismo previsto dalla disposizione in esame, allarga*

la possibilita' di prevenzione del conflitto negativo di giurisdizione, garantendo cosi', anche nei giudizi pendenti al momento di entrata in vigore della Legge n. 69 del 2009, al giudice che dissenta dalla statuizione che gli ha riconosciuto la giurisdizione, di provocare un intervento della Corte di legittimita' anticipato rispetto a quello al quale questa potrebbe essere chiamata successivamente ai sensi dell'articolo 362 c.p.c., con riflessi positivi sulla celerita' del processo)

**TESTIMONIANZA DI RELATO EX PARTE ACTORIS –
AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI**

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 8 novembre 2010 n. 22677

Non è esatto neppure in linea di principio che il giudice non debba dare ingresso a testimonianze di relato ex parte actoris: potendo le stesse concorrere a determinare il convincimento del giudice, ove valutate in relazione a circostanze obiettive e soggettive o ad altre risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto, specie quando la testimonianza attenga a comportamenti intimi e riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta dai testimoni o di indagine tecnica (*Per i precedenti in materia, v. Cass. 11844/2006; 2815/2006; 3709/2004*).

PRECEDIMENTO CIVILE - PROVA - GIURAMENTO DECISORIO - FALSO GIURAMENTO - POTERE DEL GIUDICE CIVILE DI CONOSCERE DEL REATO AL SOLO FINE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - OMESSA PREVISIONE NELL'IPOTESI DI INTERVENUTA SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA AI SENSI DELL'ART. 444 C.P.P.

Corte cost., ord. 3 dicembre 2010 (Pres. De Siervo, est. Criscuolo)

E' manifestamente inammissibile la legittimità costituzionale dell'art. 2738, secondo comma, del codice civile, «nella parte in cui non prevede che il giudice civile può conoscere del reato di falso giuramento al fine del risarcimento danni dopo sentenza di condanna ai sensi dell'art. 444 c. p. p.»; Il rimettente, omette di valutare il primo periodo dell'art. 2738, secondo comma, cod. civ., alla

cui stregua la parte non ammessa a provare il contrario «può, tuttavia, domandare il risarcimento dei danni nel caso di condanna penale per falso giuramento», nonché l'art. 445, comma 1-bis, ultimo periodo, cod. proc. pen., («salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna»), verificando se il combinato disposto di tali norme consenta di ritenere che, anche in caso di applicazione della pena su richiesta per falso giuramento della parte (art. 371 cod. pen.), il giudice civile possa conoscere di detto reato al fine del risarcimento dei danni (*La decisione è importante per i rilievi che possono trarsi quanto all'efficacia della sentenza di patteggiamento nel giudizio civile*)

ART. 155 C.P.C. - PROROGA DEL TERMINE IN CASO DI SCADENZA IN GIORNO FESTIVO – PRINCIPIO GENERALE – APPLICABILITÀ ANCHE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE – SUSSISTE

Cass. civ., Sez. II, sent. 1 dicembre 2010 n. 24375 (Pres. G. Settimj, Rel. P. D'Ascola)

Il principio fissato dall'art. 155 cod. proc. civ., per cui, se il giorno di scadenza di un termine è festivo, la scadenza stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, ha carattere generale e trova applicazione anche alla materia delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Il solo limite è nel fatto che non si applica ai termini computati a ritroso e a quelli dilatori (*La Corte richiama i suoi precedenti, secondo i quali l'art. 155 c.p.c. Costituendo principio generale si applica anche all'adempimento delle obbligazioni, a norma dell'art. 1187, comma III, c.c. Salvo usi contrari*)

NON CONTESTAZIONE – FATTO NON CONTESTATO – FATTO NON BISOGNOSO DI PROVA – SUSSISTE

Cass. civ., sez. III, sent. 10 novembre 2010 n. 22837 (Pres. Morelli, rel. Amatucci)

L'allegazione del fatto da parte dell'attore fa sorgere in capo al convenuto un onere di contestazione. L'esigenza di provare il fatto allegato dall'attore insorge, infatti, solo se il

fatto sia contestato: se tanto non avviene, l'esigenza probatoria non sorge, non essendovi bisogno di provare il fatto contestato. Va anche precisato che la contestazione deve essere tempestiva (*Nel caso di specie, la contestazione è estesa ai fatti implicitamente affermati dall'attore mediante l'allegazione di fatti espliciti che presuppongono quelli impliciti*)

RESPONSABILITÀ MEDICA

DANNO DA NASCITA INDESIDERATA – RESPONSABILITÀ PER OMESSA INFORMAZIONE – PROVA DEL NESSO CAUSALE

Cass. civ., Sez. III, sent. 10 novembre 2010 n. 22837 (Pres. Morelli, rel. Amatucci)

In tema di responsabilità del medico da nascita indesiderata, ai fini dell'accertamento del nesso di causalità tra l'omessa rilevazione e comunicazione della malformazione del feto e il mancato esercizio, da parte della madre, della facoltà di ricorrere all'interruzione volontaria della gravidanza, è sufficiente che la donna allegghi che si sarebbe avvalsa di quella facoltà se fosse stata informata della grave malformazione del feto, essendo in ciò implicita la ricorrenza delle condizioni di legge per farvi ricorso, tra le quali (dopo il novantesimo giorno di gestazione) v'è il pericolo per la salute fisica o psichica derivante dal trauma connesso all'acquisizione della notizia, a norma dell'art. 6, lett. b), della legge n. 194 del 1978; l'esigenza di prova sorge solo quando il fatto sia contestato dalla contraparte, nel qual caso si deve stabilire - in base al criterio (integrabile da dati di comune esperienza evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali) del "più probabile che non" e con valutazione correlata all'epoca della gravidanza - se, a seguito dell'informazione che il medico omise di dare per fatto ad esso imputabile, sarebbe insorto uno stato depressivo suscettibile di essere qualificato come grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

TRIBUTI E TASSE

ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) – OBBLIGO DEL COMUNE DI RICHIEDERE PREVENTIVAMENTE ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO LA CLASSIFICAZIONE CATASTALE E L'ATTRIBUZIONE DI RENDITA DELL'IMMOBILE OGGETTO DI ACCERTAMENTO

Cass. Civ., Sez. tributaria, sentenza 30 giugno 2010 n. 15538

In tema di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), il Comune non ha alcun obbligo di richiedere preventivamente all'Agenzia del Territorio la classificazione catastale e l'attribuzione di rendita dell'immobile oggetto di accertamento (*La Corte aggiunge: sia l'assenza di una previsione di legge, volta a stabilire la necessità di una previa richiesta di attribuzione di rendita da parte dell'ente territoriale, sia e soprattutto la valutazione comparativa dei dati normativi sopra indicati non possono non portare a ritenere che a fronte di un immobile privo di classificazione catastale il Comune, al fine di esercitare la propria attività di accertamento del tributo, non e in alcun modo tenuto alla previa richiesta di classificazione da rivolgere all'Agenzia del Territorio*)

TUTELA DEI DIRITTI

PRESCRIZIONE – INTERRUZIONE – ATTO INTERRUPTIVO – RICONOSCIMENTO DEL DEBITO -SPECIFICA INTENZIONE RICOGNITIVA – CONSAPEVOLEZZA DEL RICONOSCIMENTO DICHIARAZIONE UNIVOCA - SUSSITE

Cass. Civ., sez. III, sent. 24 novembre 2010, n. 23822 (Pres. Preden – rel. D'Amico)

Il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto stesso, ma richiede altresì, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la relativa dichiarazione possa avere finalità diverse o che il riconoscimento

resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore (sulla stessa corrente di pensione: Cass., 11.5.2009, n. 10755; Cass., 30.3.2009, n. 7760; Cass., 4.6.2007, n. 12953). A norma dell'art. 2944 cod. civ., la prescrizione è, dunque, si interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere; ma tale riconoscimento deve consistere in una ricognizione chiara e specifica del diritto altrui, che sia univoca ed incompatibile con la volontà di negare il diritto stesso (Cass., 30.3.2009, n. 7760; Cass., 4.6.2007, n. 12953; Cass., 22.9.2006, n. 20692). Nella proposizione, da parte del debitore, della eccezione di compensazione può ravvisarsi efficacia interruttiva della prescrizione, sotto il profilo della ricognizione di debito, solo in quanto la stessa sia effettuata con l'intenzione di riconoscere la sopravvivenza dell'obbligazione; mentre tale efficacia è da escludere nella proposizione della eccezione di compensazione totale, per quella parziale essa potrà conseguire tale effetto solo se, per le modalità e i termini con i quali è proposta, possa implicare la volontà di riconoscere la persistenza del debito (Cass., 24.5.1984, n. 3192; Cass., 5.3.1973, n. 603) (*Cambio di giurisprudenza in Cassazione: superato il vecchio indirizzo che affermava che ai fini della interruzione della prescrizione, non è necessario un vero e proprio atto di riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c., essendo sufficiente un comportamento volontario che, sebbene rivolto ad una finalità diversa, esprima anche implicitamente la consapevolezza del suo autore in ordine all'esistenza del diritto, Cass., 29.4.2003, n. 6651; Cass. 24.9.2004, n. 19253*).